

**REGOLAMENTO
CONCESSIONE STRUMENTI MUSICALI
IN COMODATO D'USO**

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 21.12.21

Si rende noto che, al fine di consentire la realizzazione di attività di insegnamento/apprendimento dello strumento musicale, questa Istituzione scolastica è disponibile a fornire saxofoni, trombe, chitarre e pianoforti in **comodato d'uso gratuito**, alle famiglie che ne abbiano effettiva necessità e dietro richiesta delle stesse.

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina le norme e i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.I. n. 44 dell' 1/2/2001.

Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito.

L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'adempimento di compiti istituzionali.

Art. 3 - Modalità della concessione

I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.

La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi predeterminati.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

Il comodatario si impegnerà per iscritto a:

- custodire lo strumento con la massima cura e a utilizzarlo esclusivamente per il proprio figlio/a, alunno/a della nostra scuola, per cui è stato richiesto il prestito e, pertanto, di non cedere a terzi per alcun motivo il godimento del bene oggetto della concessione;
- riconsegnarlo al termine dell'utilizzo dello stesso, in perfetto stato, nelle medesime condizioni in cui si trovava all'atto della concessione, e, in ogni caso, a seguito di semplice richiesta della scuola stessa;
- astenersi nella maniera più assoluta da ogni eventuale intervento di manutenzione senza la prevista autorizzazione per iscritto del docente di riferimento e/o della scuola. In caso di danneggiamento dello strumento, lo studente o il genitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio insegnante, nonché a riportare lo strumento a scuola, la quale provvederà a farlo riparare, a spese del comodatario, da personale di fiducia.
- comunicare tempestivamente ogni qualunque variazione di domicilio e/o di recapito telefonico.

Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell'Istituto incaricato al ritiro del bene.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono esclusivamente alle Norme del Capo XIV (artt. 1083/1812) del Codice Civile.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene, ma è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile e a rifondere alla scuola il valore del bene e/o a provvedere a un nuovo acquisto del medesimo bene in caso di furto, smarrimento, rottura, danneggiamento, distruzione, ecc., durante tutto il periodo della concessione.

Sono a totale carico del concessionario le spese di manutenzione per l'utilizzazione del bene.

Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sostituzione/riparazione delle singole parti deteriorate dello strumento (ance, imboccature, collari, corde e quant'altro) ai sensi dell'art. 1808 c.c.

La scuola si riserva il diritto di non concedere più il prestito dei beni agli studenti che si rendessero responsabili di danneggiamento, manomissione o mancata restituzione entro i termini previsti degli strumenti ricevuti in comodato, fermo restando le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 6 - Criteri di assegnazione e preferenza

Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti dall'anno scolastico 2021/2022 e seguenti, che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dall'istituzione scolastica.

Sono ammessi al beneficio del suddetto contributo tutti gli alunni frequentanti questa scuola, anche non residenti nel Comune di Casteltermini, appartenenti a famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94.

Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE in corso di validità, ovvero tutte quelle che non riporteranno alcuna "annotazione" (omissione o difformità) pena l'esclusione.

L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente.

A parità di situazione economica si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. Alunni/e in situazione di disabilità;
2. Alunni/e DSA certificati;
3. Alunni/e appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE non superi euro 10.632,94.
4. Alunni/e appartenenti a nuclei familiari con almeno n. 2 minori iscritti e frequentanti questa Istituzione scolastica.

In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il merito – voto ricevuto nella materia oggetto dell'assegnazione del bene richiesto nell'ultima valutazione o, nel caso delle prime, posizione più alta nella graduatoria di ammissione nei Corsi ad indirizzo musicale.

In particolare:

- l'alunno che ha ricevuto in prestito lo strumento potrà continuare a tenerlo anche nell'anno successivo previo rinnovo domanda (da presentare ogni anno) e, in ogni caso, a insindacabile giudizio del docente relativamente al merito legato all'andamento didattico, e secondo esigenze logistiche legate ad eventuali turnazioni di concessione dello strumento fra coloro che ne avranno fatto richiesta;
- le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua degli strumenti.

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica.

Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.

Le domande compilate vanno presentate esclusivamente online all'indirizzo di posta istituzionale agic852001@istruzione.it e verranno assunte al protocollo nel termine stabilito annualmente dal Dirigente Scolastico.

Il termine per l'invio della domanda di assegnazione degli strumenti concessi in comodato d'uso gratuito dalla Scuola è fissato nella prima settimana di novembre di ogni anno scolastico, fatti salvi casi particolari, debitamente motivati e/o documentati, cui si applicherà una deroga.

Art. 9 - Consegna strumenti musicali ai genitori

Per la consegna dei beni oggetto del presente articolo, saranno convocati direttamente i genitori beneficiari che firmeranno il modulo per la presa in consegna che, nello specifico, è affidata al Docente Referente della disciplina dello strumento richiesto in prestito.

Art. 10 - Termini di restituzione strumenti musicali

In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, gli strumenti musicali dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, degli strumenti avuti in prestito.

La restituzione degli strumenti musicali dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico (entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno scolastico) previo accordo con il Docente Referente, a meno che non se ne richieda, presentando apposita istanza, l'estensione per l'utilizzo anche per il periodo estivo e, in ogni caso, a insindacabile giudizio del docente relativamente al merito legato all'andamento didattico e secondo esigenze logistiche legate ad eventuali turnazioni di concessione dello strumento fra coloro che ne avranno fatto richiesta.

La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporterà all'allievo l'impossibilità di usufruire dello stesso servizio nell'anno scolastico successivo. Per gli alunni delle classi terze la data di riconsegna sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame previsto.

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso pagherà alla Scuola una penale pari ad € 2,00 (Euro due) per ogni giorno di ritardo.

Se i beni in oggetto non saranno restituiti entro i termini o saranno restituiti inutilizzabili per un uso futuro, sarà richiesto alla famiglia di dover risarcire il 100% del loro valore.

Art. 11 - Richiesta cauzione strumenti musicali

Per gli strumenti musicali oggetto di comodato d'uso si definisce una cauzione. Tale cauzione è stabilita in un contributo annuale di Euro 30,00 da versare alla consegna dello strumento; tale cauzione, versata a titolo di usura del bene, non sarà rimborsata e sarà utilizzata dalla scuola per la manutenzione e revisione annuale degli strumenti concessi in comodato al fine di mantenerne l'efficienza nel tempo, fermo restando i doveri e le responsabilità assunte dal concessionario e stabiliti agli Art. 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 12 – Prestito a breve termine

E' concesso il prestito di uno strumento di proprietà dell'Istituto, in subordine alla disponibilità del numero degli strumenti rimasti inutilizzati, agli alunni che, per danni al proprio strumento, si trovassero momentaneamente in bisogno di uno strumento sostitutivo, in questo caso il prestito avrà la durata del tempo necessario alla riparazione dello strumento personale.

Art. 13 - Commissioni

Il servizio di prestito è gestito da un'apposita Commissione composta dai Docenti di Strumento, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, o suo delegato, dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, e dal Docente referente dell'indirizzo musicale che svolge la funzione di coordinamento generale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.

La commissione ha le seguenti competenze:

- coordina le procedure per l'erogazione del comodato;

- formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione degli strumenti da assegnare in comodato d'uso);
- elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto.

Ai Docenti di strumento spettano i seguenti compiti:

- Curare la tenuta del registro dei prestiti;
- Verificare il rientro degli strumenti musicali entro i termini previsti;
- Valutare la corretta conservazione degli strumenti al momento della restituzione da parte delle famiglie, proponendo al Dirigente scolastico l'eventuale azione per ottenere il risarcimento dei danni da parte dei responsabili;
- Formalizzare l'eventuale richiesta di risarcimento danno.